

I fini dell'impresa e il ruolo del diritto nella sostenibilità

Aziende e futuro/2

Livia Ventura

La *shareholder primacy* (incentrata su supremazia dell'interesse dei soci e profitto a breve termine) è diventata nel XX secolo il modello predominante nella gestione dell'impresa e nel diritto societario, anche se il perseguimento di interessi pubblici era uno degli elementi fondamentali delle società commerciali sin dalla loro nascita.

Con la centralità assunta dalla sostenibilità, assistiamo a un dibattito su *corporate governance*, *corporate purpose* e capitalismo responsabile. Il diritto riveste un ruolo essenziale nel disegnare politiche orientate allo sviluppo sostenibile e strategie volte a garantire che le imprese traggano profitto dalla produzione di benefici e non di danni per la società in cui operano.

Tradizionalmente la produzione di danni è regolata dalla responsabilità civile e da leggi speciali in settori quali la tutela dei lavoratori, la protezione dell'ambiente e di recente la due diligence della catena di approvvigionamento. Tuttavia non si può negare l'esistenza di una zona grigia, comprendente attività che non si sostanziano in un illecito civile o nella violazione di altre norme. Attività lecite che creano profitto per l'impresa ed esternalità negative per la comunità e l'ambiente ma che non rientrano in alcuna fattispecie di responsabilità giuridica. In questa zona grigia il diritto societario, con un rinnovato ruolo dello «scopo dell'impresa» e la riconsiderazione dei doveri degli amministratori in chiave di sostenibilità, potrebbe svolgere un ruolo di mediazione.

L'intervento del legislatore per incentivare la produzione di benefici per la comunità è più complesso visto il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica che limita lo Stato da un'eccessiva intrusione nella gestione dell'impresa. Tale obiettivo è stato inizialmente perseguito attraverso l'autoregolamentazione e il *soft law*, come principi e linee guida predisposti da organizzazioni internazionali, codici etici e codici di *corporate governance* e di *stewardship* basati sull'approccio *comply or explain*.

L'aggravarsi della crisi ambientale e sociale e il riconoscimento dell'insuccesso del *soft law* hanno di recente spinto i legislatori ad intervenire. Ne sono un esempio: la regolamentazione di forme associative ibride a duplice scopo, di lucro e di beneficio comune (*benefit corporation*, società *benefit*, *société à mission*); l'incremento di normative volte a rendere obbligatoria la divulgazione di informazioni non-finanziarie (Regolamento sulla trasparenza delle informazioni di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, Direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese); le normative sulla due diligence della catena di approvvigionamento di Francia e Germania o la Direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Csddd i tentativi di riforma dei doveri degli amministratori per includervi considerazioni di sostenibilità (Loi Pacte francese, Better business act inglese, artt. 25 e 26 poi eliminati dalla proposta di Csddd).

In particolare la Csddd richiede alle grandi imprese l'adozione di un piano di transizione climatica e l'integrazione nelle politiche aziendali e nei sistemi di gestione del rischio di piani e strategie per individuare, monitorare, prevenire, attenuare o eliminare i danni a diritti umani e ambiente derivanti dalle operazioni dell'impresa, delle controllate e dei partner commerciali. L'elemento di maggior rilievo è l'estensione della responsabilità civile per i danni derivanti dagli impatti negativi generati da società controllate e fornitori in caso di violazione degli obblighi di vigilanza. Ciò determina l'internalizzazione delle esternalità da loro prodotte. L'impresa diviene responsabile del loro comportamento, con la conseguente espansione dei confini dell'impresa al di là di quelli giuridici e di quelli tradizionalmente individuati dalle teorie economiche del XX secolo.

Il diritto ha dunque iniziato a dare risposta alle necessità di cambiamento ma servono interventi legislativi coerenti e armonizzati tra Stati.

Nonostante il ridimensionamento rispetto alla proposta iniziale, l'adozione della CSDDD ne è un esempio e rafforza il ruolo dell'UE quale leader nella definizione di un quadro giuridico volto ad agevolare la transizione verso un'economia sostenibile.

*Assistant professor di Diritto privato comparato, Università Luiss Guido Carli
Cambridge institute for sustainability leadership fellow*